

Decreto Direttoriale

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alle società CELAB S.r.l., TUV Italia S.r.l. e Eurofins Modulo Uno S.p.a., ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le Comunicazioni

e

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
del Dipartimento impresa e internazionalizzazione

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n°197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009«Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009«Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio , le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 dicembre 2012, acquisita in data 21 dicembre 2012, n. DC2012UTL449 con la quale è rilasciato alle società CELAB S.r.l., TUV ITALIA S.r.l. e EUROFINIS MODULO UNO S.p.A l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 2004/108/CE,

Vista le istanze presentate, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla società CELAB s.r.l. in data 3/12/2012, dalla società TUV Italia S.r.l. in data 18/12/2012 e dalla società Euronfis – Modulo Uno S.p.A. in data 20/12/2012

Decretano:

Art. 1

1. La società CELAB s.r.l. con sede legale e operativa in Via Maira s.n.c. - 04100 Latina, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:
Apparecchi elettrici ed elettronici.

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione ;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparecchi didattici elettronici;
- h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 269/01.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo CELAB s.r.l. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

2. La società TUV ITALIA S.r.l.- , con sede legale in Via Mauro Macchi 27 - 20100 Milano, unità operativa Via Montalenghe 8 - 10010 Scarmagno Torino, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:
- Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;
- g) apparecchiature didattiche elettroniche;
- h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi.

Per i prodotti ed i settori di cui sopra l'organismo TUV Italia S.r.l. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

3. La società EUROFINS – MODULO UNO S.p.A. con sede legale e operativa in Via Cuorgnè 21 - 10156 Torino, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti
- Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi.

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

- a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b) apparecchiature industriali;
- c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
- d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;
- e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione ;
- f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
- g) apparecchi didattici elettronici;
- h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;
- i) impianti fissi.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo EUROFINS – MODULO UNO S.p.A. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

4. La valutazione è effettuata dagli organismi conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.

Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno degli organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascuno degli organismi, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma , li - 8 GEN. 2013

*Il Direttore Generale
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le Comunicazioni
(Francesco Troisi)*



*Il Direttore Generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
del Dipartimento impresa e internazionalizzazione
(Gianfrancesco Vecchio)*

